

“Modifica alla struttura dell’Elenco Regionale degli Operatori dell’Agricoltura Biologica in Campania (ERAB) – Nuove procedure tecnico-amministrative di gestione” ai sensi dei Reg. ti CE n. 834/07 e n. 889/08 e s.m.i., e dei DM 27-11-2009, n. 11594 e n 11595 del 30-07-2010”

1. PREMESSA

Con i **Reg.ti CE 834/07 e 889/ 2008** (e successive modifiche ed integrazioni) è stato abrogato il **Reg 2092/91** costituendo di fatto il nuovo quadro normativo per l’Agricoltura Biologica in Europa.

In Italia sono state emanate le disposizioni per l’attuazione del succitata Reg.ti 834/07 e 889/ 2008 con **DM 27-11-2009** del Ministro delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali (pubblicato in GU Serie Generale n. 31 del 08-02-2010) dal titolo: “ *Disposizioni per l’attuazione dei Regolamenti n. 834/07, n. 889/2008 omissis*”.

In particolare, l’**articolo 10** dal titolo “Trasmissione delle informazioni – art 27 Reg CE 834/2007” fa obbligo alle Regioni e Province autonome la trasmissione entro il 31 di maggio di ogni anno degli Elenchi degli operatori dell’agricoltura biologica contenente una particolare “codifica” da adottarsi in relazione alle attività esercitate dagli stessi.

Le specifiche codifiche da adottarsi per le diverse attività svolte dagli operatori dell’agricoltura biologica sono riassunte di seguito:

ATTIVITA' PRATICATA

A	Produttori esclusivi
B	Preparatori - esclusivi
C	Importatori - esclusivi
AB	Produttori - preparatori
BC	Preparatori - importatori
AC	Produttori - importatori
ABC	Produttori – preparatori- importatori

Inoltre, per l’attività di produzione prevede che vadano inserite le seguenti codifiche:

b	Azienda biologica
c	Azienda in conversione
m	Azienda mista
v	Azienda di produzione vegetale
z	Azienda di produzione zootecnica (esclusiva o no)
a	Azienda che opera in acquacoltura

A partire dal 2010, l’invio del file al MiPAAF avviene in maniera informatica ricorrendo ad una procedura realizzata nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). I dati vengono trasmessi dopo essere stati inseriti in un file formato *.xls contenente informazioni standardizzate per tutte le Regioni e la procedura è stata realizzata nell’ambito di un progetto poliennale finanziato dal MiPAAF e coordinato dell’ISMEA mirante all’“informatizzazione dei dati in agricoltura biologica”.

Rispetto poi alla definizione di Azienda biologica, in conversione o mista, giova riportare di seguito il testo delle definizioni fornite alle Regioni e Province Autonome con nota della Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità n. 0005470 del 18-03-2011.

1	Azienda Biologica: Azienda (art 2 lett, c Reg CE 889/08) in cui le unità di produzione (art 2 lett f Reg CE 889/08) sono gestite in conformità alle disposizioni UE e nazionali sul biologico e hanno terminato il periodo di conversione (art 2 lett, h Reg CE 834/07)
2	Azienda in conversione : Azienda (art 2 lett, c Reg CE 889/08) in cui le unità di produzione (art 2 lett f Reg CE 889/08) sono gestite in conformità alle disposizioni UE e nazionali sul biologico e non hanno terminato, in parte o in toto, il periodo di conversione (art2 lett, h Reg CE 834/07)
3	Azienda Mista : Azienda (art 2 lett, c Reg CE 889/08) in cui solo alcune unità di produzione (art 2 lett f Reg CE 889/08) sono gestite in conformità alle disposizioni UE e nazionali sul biologico .

Ulteriori novità sono state introdotte dal **Reg CE 710 / 2009**, che modifica ed integra il Reg CE 889/2009 introducendo le “norme europee” per l’acquacoltura biologica, e dai successivi provvedimenti Nazionali di attuazione elencati di seguito

- a) **DM n. 11594 del 30-07-2010** dal titolo *“Disposizioni per l’attuazione del regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda l’introduzione di modalità di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell’acquacoltura biologica.” (in GU n. 211 del 9-9-2010)*.
- b) **DM n. 11595 del 30-07-2010** dal titolo *“ Notifica per l’attività di produzione di animali e alghe marine d’acquacoltura biologica, ai sensi del regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 (In GU n. 212 del 10-9-2010)*.

2. NUOVA STRUTTURA DELL’ERAB

Sulla base di quanto descritto in premessa, l’ERAB si articola nelle seguenti sezioni, corrispondenti alle categorie di attività previste dal DM 27-11-2009 :

N	Sezioni
1	Produttori esclusivi
2	Preparatori - esclusivi
3	Importatori - esclusivi
4	Produttori - preparatori
5	Preparatori - importatori
6	Produttori - importatori
7	Produttori – preparatori- importatori

Se non risultassero operatori attivi in una delle sezioni la stessa non verrà attivata

3. REDAZIONE DEGLI ELENCHI PROVINCIALI (EPAB) – REDAZIONE DELL’ELENCO REGIONALE (ERAB) E RELATIVA MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE

La redazione dell’ERAB è curata dal SeSIRCA sulla base dei dati contenuti negli EPAB redatti dai STAPA CePICA provinciali.

La cadenza della pubblicazione è annuale secondo quanto disposto dalla normativa vigente, entro il 31 Maggio di ogni anno e si riferisce agli operatori dell’agricoltura biologica attivi al 31 dicembre dell’anno precedente.

In particolare il SeSIRCA provvede a :

- 1) elaborare ed aggiornare un “applicativo” per la gestione dei dati degli operatori dell’agricoltura biologica;
- 2) interfacciarsi col SIAN e col MiPAAF per definire linee guida e note esplicative allo scopo di rendere omogenea l’attività dei singoli STAPA CePICA nell’acquisizione dei dati degli operatori e nella redazione degli ERAP;
- 3) redigere ed approvare con atto monocratico del Dirigente entro il 31 maggio di ogni anno l’ERAB contenente i dati degli operatori dell’agricoltura biologica attivi al 31-12- dell’anno precedente;
- 4) rendere pubblico l’elenco nelle modalità previste dalla legge;
- 5) trasmettere al MiPAAF, i dati richiesti relativi agli operatori dell’agricoltura biologica inseriti in un file formato *.xls contenente informazioni standardizzate per tutte le Regioni; ricorrendo ad una procedura realizzata nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

I STAPA CePICA, per poter inserire nell’EPAB gli operatori dell’agricoltura biologica applicano le procedure dettagliate ai successivi punti **4., 5. e 6.** e, in generale provvedono a:

- 1) acquisire la documentazione pervenuta dagli operatori dell’agricoltura biologica, verificare la completezza della documentazione pervenuta, richiedere le eventuali integrazioni.
- 2) definire la sezione dell’EPAB in cui inserire i singoli operatori tenendo conto sia di quanto notificato dal produttore che di quanto coerentemente è riportato nelle rispettive attestazioni di idoneità pervenute;
- 3) aggiornare i dati dell’applicativo elaborato dal SeSIRCA provvedendo a registrare i dati richiesti dalle maschere di caricamento per i “nuovi operatori” e le variazioni comunicate per gli operatori “già attivi”;
- 4) redigere ed approvare con atto monocratico del Dirigente **entro il 30 aprile di ogni anno** l’EPAB contenente i dati degli operatori dell’agricoltura biologica attivi al 31-12- dell’anno precedente e trasmetterlo al SeSIRCA sia in forma cartacea che informaticamente.

Le modalità di redazione precedentemente esposte restano in vigore nelle more del perfezionamento di diverse procedure eventualmente elaborate in ambito SIAN e di eventuali sostanziali modifiche che interverranno nella normativa di riferimento.

Nel caso invece si rendano necessarie modifiche delle modalità di redazione degli EPAB e o dell’ERAB, nuove modalità potranno essere definite con atto monocratico del Dirigente SeSIRCA.

4. PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE NUOVE ADESIONI - OBBLIGHI PER I “NUOVI” OPERATORI DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA

Gli **operatori che iniziano l’attività con metodo di produzione biologica**, per essere inseriti nell’ERAB devono:

- a) inviare alla Regione Campania, e per essa ai Settori Tecnico Amministrativi Provinciali Agricoltura e Centro Provinciale Per l’Informazione e la Consulenza in Agricoltura (di seguito indicati come STAPA CePICA), competenti per territorio nonché all’Organismo di Controllo autorizzato dal MiPAAF (di seguito indicato come

OdC) prescelto, la “**notifica di attività**” compilata sui Modelli di cui al **DM 04-08-2000** (GU n. 211 del 09-09-2000). In particolare gli operatori in acquacoltura biologica, dovranno compilare il modello di cui al **DM 11595 del 30-07-2010** (In GU n. 212 del 10-9-2010)

1. i succitati modelli, compilati in tutte le parti che riguardano l'operatore dovranno essere inviati allo STAPA CePICA nella cui provincia è realmente esercitata l'attività notificata, e non nella provincia in cui si trova la sede legale;
2. per le “prime notifiche” deve essere evasa l'imposta di bollo come da normativa vigente;
3. per quel che riguarda gli operatori con sede legale in Campania ma con attività di produzione in altre regioni, dovranno provvedere a inviare copia della “notifica di attività” inviata alla Regione competente per territorio anche al Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura (di seguito indicato come SeSIRCA) secondo quanto previsto dall'Art 9) comma 2 del DM 27-11-2009;

b) nelle more del perfezionamento delle apposite procedure sul SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (di seguito indicato come SIAN), inviare allo STAPA CePICA competente entro **90 giorni dall'invio** della Notifica un'apposita “**Attestazione di Idoneità aziendale**” rilasciata dall'**Organismo di controllo prescelto e contenente almeno le seguenti informazioni**:

1. **Dati operatore controllato**: Cognome e Nome o intestazione societaria , Codice Fiscale e Partita IVA, eventualmente Cognome e nome del Rappresentante Legale e suo codice Fiscale;
2. **Dati sull'attività esercitata dall'operatore**: Attività esercitata (i Codici attività esercitata dovranno esser quelli previsti dall'art. 10 del DM 27-11-2009), Comune e provincia in cui è esercitata l'attività, la Superficie Agricola Totale (SAT), la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) (totale aziendale, ripartita in SAU “biologica” SAU “in conversione” e SAU “convenzionale”), le TARE, segnalazione dell'eventuale presenza di attività di produzione zootecnica, acquacoltura e o preparazione, segnalazione della consistenza in UBA, o numero delle famiglie per le API, e rapporto UBA / Ha ;
3. **Dati sull'attività esercitata dall'OdC** : Data di ingresso nel sistema di controllo, Data della prima visita ispettiva, data dell'ultima visita ispettiva, Data dichiarazione idoneità all'ingresso nel sistema di controllo, riferimenti alla sussistenza di eventuale certificazione di prodotti o etichettatura.
4. **Elenco degli appezzamenti aziendali** specificando per ognuno di essi : Comune, Provincia, ordinamento produttivo e tipologia di conduzione (“biologica”, “in conversione”, “convenzionale”)

Tali informazioni devono trovare puntuale riscontro con i dati forniti dall'operatore nella “notifica di attività” inviata allo STAPA CePICA o al SeSIRCA .

La data di ingresso nel sistema di controllo per gli operatori, è individuata secondo quanto disposto dall'art 9 , comma 2.1) del succitato DM 27-11-2009.

I **STAPA CePICA** competenti, gestiscono il procedimento dell'inserimento degli operatori notificati per la prima volta in EPAB con le seguenti modalità :

1. alla ricezione della notifica provvedono a registrarla nell'apposita banca dati, e inseriscono nell'EPAB l'operatore solo dopo aver ricevuto l'attestazione di idoneità che lo riguarda, dando comunicazione all'operatore dell'avvenuto inserimento;
2. nel caso in cui non fosse pervenuta l'attestazione di idoneità **entro i 90 giorni prescritti**, provvedono a sollecitare l'adempimento all'operatore comunicando che , se **passati 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio**, tale adempimento non è assolto (ci si riferisce all'invio dell'attestazione di idoneità) non procedono al suo inserimento nell'EPAB;
3. in caso non fosse stata evasa l'imposta di bollo richiedono l'adempimento all'operatore e, se **passati 10 giorni dalla richiesta dell'ufficio** tale adempimento non è assolto, senza ulteriore avviso, non procedono al suo inserimento in EPAB, segnalando ,se del caso, all'OdC
4. in ogni caso l'inserimento nelle Sezioni di cui al precedente punto 2. sarà fatta tenendo conto delle indicazioni contenute nell'Attestato di idoneità aziendale pervenuto.

5. PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE “NOTIFICHE DI VARIAZIONE” PERVENUTE - OBBLIGHI PER GLI OPERATORI DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA GIA' INSERITI NEL SISTEMA DI CONTROLLO CHE COMUNICANO VARIAZIONI

Gli operatori sono tenuti a comunicare ai STAPA CePICA ed agli OdC le variazioni intervenute nella struttura aziendale (ad esempio: variazioni di SAU et coetera) , nelle attività praticate (ad esempio: inizio di attività di produzione zootecnica o di preparazione alimentare .. et coetera), nel sistema di controllo. Tali comunicazioni, indicate come “notifiche di variazione” devono essere redatte sugli stessi modelli di cui al DM 04-08-2000 (GU n. 211 del 09-09-2000).

I **STAPA CePICA** competenti, registrano le variazioni intervenute mediante “l'applicativo” predisposto dal SeSIRCA, tenendo aggiornata la banca dati.

Analogamente vengono registrate le notizie relative ai recessi pervenute dagli operatori o dagli Organismi di Controllo.

6. PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE “CONFERME” DEGLI OPERATORI - OBBLIGHI RELATIVI ALLA CONFERMA DI ATTIVITA' DEGLI OPERATORI DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA GIA' INSERITI NEL SISTEMA DI CONTROLLO

Gli operatori già inseriti in ERAB per gli anni precedenti, nelle more del perfezionamento delle apposite procedure sul SIAN, devono:

- a) far pervenire allo STAPA CePICA competente, **entro il 28 febbraio di ogni anno l'attestazione di idoneità** (di cui al precedente paragrafo 4. punto b))rilasciata dall'OdC al cui controllo è assoggettato, relativa perlomeno alla situazione attualizzata al 31-12 dell'anno immediatamente precedente;

- b) **nel caso in cui un operatore abbia cambiato OdC** nel corso dell'anno solare precedente è tenuto ad fornire, oltre all'attestazione di idoneità dell'ultimo OdC al cui controllo si è assoggettato in ordine di tempo, una dichiarazione dello stesso Odc sull'accertamento eseguito presso il precedente OdC cui l'operatore era assoggettato, da cui emerga l'eventuale presenza o l'assenza di eventuali sanzioni emesse a carico dell'operatore aventi effetti sulla sua posizione nel sistema di controllo (ad esempio: sanzioni che determinino modifiche nell'attribuzione della "categoria di attività" et coetera).

I STAPA CePICA competenti, gestiscono il procedimento dell'inserimento degli operatori notificati per la prima volta in ERAB con le seguenti modalità :

1. alla ricezione dell'attestazione di idoneità rilasciata dall'OdC al cui controllo è assoggettato relativa al 31-12 dell'anno immediatamente precedente provvedono a registrarla nell'apposita banca dati, inserendo l'operatore nell'ERAB;
2. provvedono ad inserire l'operatore in una delle Sezioni di cui al precedente paragrafo 2; l'inserimento sarà fatto tenendo conto delle indicazioni contenute nell'Attestato di idoneità aziendale pervenuto;
3. nel caso in cui non fosse pervenuta l'attestazione di idoneità entro il 28 febbraio di ogni anno, provvedono a sollecitare l'adempimento all'operatore comunicando che, in caso di mancato invio dell'attestazione di idoneità entro 30 giorni non si procederà al suo inserimento nell'EPAB;